

Società

PIZZIUM SPA

Milano Corso Garibaldi, 71

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/07/2024

INDICE GENERALE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Approccio concettuale e metodologia.....	4
1.2 Metodologia di costruzione di un Modello 231	4
2. DEFINIZIONI	5
3. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	9
3.1 Profili generali della disciplina	9
3.2 I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa.....	9
3.3 I reati penali previsti dal Decreto	10
3.4 Le sanzioni	19
4. ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PIZZIUUM	20
4.1 La Società.....	20
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
5.1 Finalità del Modello	20
5.2 La realizzazione del modello 231	20
5.3 I presidi organizzativi e procedurali.....	21
5.4 Attività di formazione del personale e diffusione del Modello 231 nel contesto aziendale	21
5.5 Modifiche ed integrazioni del Modello.....	22
5.6 La struttura del Modello 231	22
5.6.1 La Parte Generale	22
5.6.2 Le Parti Speciali	23
5.6.3 Reati per cui non è stata predisposta una Parte Speciale	25
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	25
6.2 Cause di ineleggibilità e/o di decadenza	26
6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	27
6.4 <i>Reporting</i> nei confronti degli organi societari	27
6.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	27
6.5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	27
6.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	28
7. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (SISTEMA DI WHISTLEBLOWING)	28
7.1 Oggetto delle segnalazioni	28
7.2 Contenuto delle segnalazioni	29
7.3 Modalità e destinatari delle segnalazioni	29
7.4 Attività di verifica della fondatezza delle segnalazioni	29
7.5 Documentazione.....	30
7.6 Forme di tutela del segnalante	30
7.7 Responsabilità del segnalante	30
8. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	30

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

8.1	Aspetti generali	30
8.2	Disposizioni specifiche	31
9.	DIFFUSIONE, CONOSCENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	32
9.1	Formazione del personale	32
9.2	Aggiornamento del modello.....	33

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

1. INTRODUZIONE


1.1 Approccio concettuale e metodologia

Gli obiettivi del Modello 231 ai sensi del D.Lgs. 231/01 attengono alle seguenti sfere:

LICEITÀ	<i>intesa nei termini della garanzia dell'esercizio delle attività della società nel rispetto di norme, leggi e regolamenti</i>
ETICA	<i>quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi della società</i>
TRASPARENZA	<i>relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all'interno dell'organizzazione sia fra quest'ultima e gli interlocutori esterni</i>
EFFICACIA DELL'ADOZIONE	<i>garantita se le norme, le leggi e le procedure vengono rispettati nell'interesse delle procedure aziendali</i>

1.2 Metodologia di costruzione di un Modello 231

Di seguito si rappresentano gli elementi essenziali che costituiscono il fondamento nella costruzione di un Modello 231 ai sensi del D.Lgs.231/01:



In particolare tale metodologia è articolata in due fasi fondamentali per l'efficacia del Modello:

IDENTIFICAZIONE AREE SENSIBILI	<i>Mediante l'analisi del contesto dell'organizzazione e del modello operativo di funzionamento per evidenziare, attraverso una mappatura, dove (in quale settore / area di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli in riferimento al D.Lgs. 231/01.</i>
DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	<i>Definizione del sistema di controllo preventivo (organigramma, job description, procedure) volto ad effettuare il sistema esistente e l'organizzazione in termini di capacità di contrastare la prevenzione degli illeciti, garantire la conformità a leggi e regolamenti, la trasparenza e l'eticità delle operazioni aziendali.</i>

2. DEFINIZIONI

Nel documento viene utilizzata la seguente terminologia:

Decreto Legislativo 231/2001 o **Decreto**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Modello Organizzativo 231 o **Modello**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto da Officine Mak S.r.l.

Pizzium o la **Società**: Pizzium S.p.A.

Ente: soggetto dotato di personalità giuridica, società o associazioni anche prive di personalità giuridica.

Attività a rischio: attività svolte dalla Società nell'ambito delle quali potrebbe astrattamente insinuarsi la commissione di reati presupposto.

Reati Presupposto o **Reati**: elenco dei reati previsti dal Decreto, la cui commissione da parte di Apicali o Dipendenti potrebbe dar luogo ad una responsabilità della Società.

Risk assesment: attività condotta da professionisti esterni incaricati dalla Società, finalizzata ad individuare e "mappare" le attività e le funzioni aziendali che potrebbero teoricamente risultare esposte al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto. L'attività si è tradotta nella effettuazione di interviste con gli Head of Team (come sotto definiti) della Società, nella discussione con gli stessi delle problematiche più rilevanti legate allo svolgimento dell'attività e nella individuazione e/o implementazione di presidi da adottare in relazione all'esistenza di rischi concreti di commissione dei reati.

Destinatari: gli Amministratori, i Sindaci, gli *Head of Team*, i Dipendenti di ogni ordine e grado della Società, nonché i Consulenti, i Fornitori ed in generale tutti i soggetti con i quali la Società abbia in essere una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata che si svolga nell'ambito delle attività a rischio ai sensi del Decreto.

Apicali: persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di un suo Team dotato di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società.

Dipendenti: soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo.

Team: ciascuna funzione della Società.

Head of Team: soggetto con poteri di direzione e gestione di un Team della Società.

Fornitori: coloro che forniscono beni e/o servizi alla Società, dando luogo all'emissione di fatture passive.

Organismo di Vigilanza 231 o **OdV**: Organismo di natura monocratica avente il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 (art. 6 c.2 D.Lgs. 231/01).

Parte Speciale: identifica le fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità in capo all'Ente,

individuando le Attività a rischio e i principali soggetti coinvolti in tali attività. Sono, poi, indicati i principi di condotta cui tutti i Destinatari devono attenersi e i principali presidi posti in essere dalla Società. Si specifica che a tutti i Destinatari viene richiesta la conoscenza della normativa interna della Società, poiché i protocolli non sostituiscono, bensì integrano, tale normativa.

Presidi: il complesso delle regole di comportamento predisposte dalla Società per la prevenzione dei Reati Presupposto.

Pubblica Amministrazione: qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministeri; Camera dei Deputati e Senato della Repubblica; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Banca d’Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. Comunità Europea e Istituti collegati;
9. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; ISTAT; ENASARCO; ASL;
10. enti e Monopoli di Stato;
11. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ai sensi del Decreto.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblico Ufficiale: ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma definisce la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria”.

Pertanto, agli effetti della legge penale «...è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto

pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi...».

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare Pubblici Ufficiali, ai fini di cui al Decreto, le seguenti figure:

1. Soggetti politici quali: Parlamentari; Consiglieri regionali; Consiglieri provinciali; Consiglieri comunali;
2. ministri, dirigenti e funzionari ministeriali;
3. militari in servizio;
4. militari dei Carabinieri;
5. militari delle Capitanerie di Porto
6. agenti e funzionari di Polizia;
7. soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza;
8. agenti di custodia;
9. Magistrati e Pubblici Ministeri;
10. Ufficiali Giudiziari;
11. ausiliari del Giudice;
12. esperti nominati dalla Polizia Giudiziaria;
13. Notai;
14. Curatori fallimentari;
15. Consulenti Tecnici del Giudice;
16. messi comunali notificatori;
17. addetti alla riscossione dei diritti spettanti alla conservatoria dei registri immobiliari (per visure da parte di privati in merito al rilascio delle quietanze);
18. esattori di aziende municipalizzate;
19. ispettori degli Enti di Classifica;
20. il professionista incaricato, da società concessionaria della realizzazione di opera pubblica, quale un’autostrada dell’Azienda Autonoma per le Strade Statali, della direzione dei lavori;
21. il presidente e i membri del CdA di una società per azioni concessionaria di opere pubbliche;
22. docenti universitari;
23. ispettori sanitari di un ospedale;
24. ispettori per l’igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro;
25. ispettori doganali;
26. funzionari dell’Agenzia delle entrate;
27. ispettori CONSOB;
28. testimoni in un processo (per tutta la durata del processo, relativamente all’attestazione rilasciata);

29. componenti dell'ufficio tecnico del Comune;
30. controlli delle FFSS (anche dopo la privatizzazione delle FFSS, nel momento di cui provvedono alla contestazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell'ambito delle attività di accertamento delle infrazioni);
31. operatori di esercizio postale;
32. funzionari degli uffici dell'ACI;
33. ufficiali sanitari;
34. dipendenti INPS;
35. funzionari della Comunità Europea;
36. funzionari pubblici di Stati esteri;
37. funzionari di Organizzazioni Internazionali (NATO, OCSE, ONU etc.).

Incaricati di pubblico servizio: ai sensi dell'art. 358 c.p. il quale recita che «...sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale...».

Il legislatore definisce la nozione di “pubblico servizio” attraverso due criteri, uno positivo ed uno negativo. Secondo il primo criterio, il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato da norme di diritto pubblico, ma, secondo l'altro criterio, il pubblico servizio per dirsi tale deve essere privo dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, tipici della “pubblica funzione”.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che, ai fini della qualificabilità dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto alla stregua di “pubblico servizio”, è necessario accertare se le singole attività siano soggette ad una disciplina pubblicistica, non essendo sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva.

Al fine di facilitare l'individuazione del carattere pubblicistico di un ente, sono stati elaborati degli “indici rivelatori”, utilizzati soprattutto nell'ambito dei casi concernenti società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento a:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati incaricati di un pubblico servizio i:

1. funzionari del Poligrafico dello Stato;
2. gestori di discariche pubbliche;
3. addetti ufficio cassa dell'ASL;
4. operatori bancari (quando svolgono attività connesse alla riscossione delle imposte o alla gestione di finanziamenti pubblici);

5. titolari di concessioni amministrative (per l'espletamento di pubblici servizi o trasmissioni radio-televisive); ma anche, ad es., i dipendenti RAI;
6. coadiutori amministrativi di un'ASL;
7. operatori dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione;
8. agenti marittimi.

3. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Con il D.Lgs. 231/01 concernente la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 300/2000*” è stata introdotta nell’ordinamento italiano una forma di “responsabilità amministrativa” derivante dalla commissione di illeciti tassativamente previsti e posti in essere nell’interesse o a vantaggio di un Ente come definito dal Decreto.

Il D.Lgs. 231/01 si caratterizza in quanto, oltre a descrivere le regole, le procedure e le sanzioni individuali, in relazione alle ipotesi di reato previste, un complesso di misure di carattere organizzativo e procedurale - previste dagli artt. 5, 6 e 7 - idoneo a garantire un efficace controllo dell’attività, la cui concreta adozione ed efficace applicazione consente all’Ente di evitare le responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e le connesse sanzioni: detto complesso costituisce il “Modello di organizzazione, gestione e di controllo” (di seguito il “Modello 231”).

3.1 Profili generali della disciplina

La responsabilità di un Ente presuppone la commissione di un illecito, tra quelli tassativamente previsti nel capo I sezione III del Decreto, realizzato “nel suo interesse o a suo vantaggio” da parte di soggetti apicali (art. 5c 1 lett. a) o da “persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lett. a”.

Il D.Lgs. 231/01 prevede, quindi, la possibilità di ascrivere direttamente in capo ad un Ente conseguenze sanzionatorie derivanti da illeciti commessi da soggetti in qualunque modo allo stesso legati: oltre alle sanzioni di natura propriamente penale che gravano sul “colpevole - persona fisica” vengono perciò comminate al “colpevole – Ente giuridico e non” sanzioni di natura pecuniaria e/o interdittiva (quest’ultime applicabili anche in via cautelare), che incidono sul suo patrimonio e sulla sua attività.

3.2 I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa

Negli articoli 5, 6 e 7 del Decreto sono individuati i criteri di imputazione dei fatti penalmente illeciti che determinano l’insorgere di una responsabilità a carico di un Ente. L’imputazione richiede quindi un preventivo esame dei seguenti temi:

- Tipologia dei soggetti che hanno commesso l’illecito;
- beneficiario dell’illecito;
- attivazione o meno di un Modello 231;
- esistenza di reati tassativamente previsti dalla legge.

In primis, l’art. 5 individua le categorie di soggetti della cui attività un Ente può essere ritenuto responsabile:

- soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali (art. 5, comma 1, lett. b).

La categoria dei soggetti “in posizione apicale” comprende le *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”*: vi rientrano, dunque, i soggetti posti al vertice, a prescindere dal *nomen iuris* della carica formalmente rivestita.

La seconda categoria, quella dei cd. *subalterni*, comprende tutti i subordinati e, più in generale, i soggetti sottoposti ai poteri di direzione e controllo di uno dei soggetti apicali. Si tratta, solitamente, di dipendenti o collaboratori legati a vario titolo da un rapporto di lavoro di natura continuativa con l’Ente, la cui responsabilità può peraltro essere estesa pure a soggetti esterni ai quali sia stato affidato un incarico di natura anche occasionale da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei vertici aziendali.

La mera commissione del reato da parte dei soggetti di cui sopra non è sufficiente a determinare la responsabilità di un Ente, ma è necessario che la condotta illecita abbia determinato un *“interesse”* o un *“vantaggio”* a suo favore. Si tratta di due concetti giuridicamente diversi, in quanto *l’interesse* assume una connotazione soggettiva da valutarsi in una prospettiva *ex ante*, mentre il *vantaggio*, assumendo caratteri più marcatamente oggettivi e potendo essere conseguito dall’Ente anche se la persona fisica non ha agito nel suo interesse, richiede una verifica *ex post*.

In ogni caso, ai sensi del secondo comma dell’art. 5, *“l’Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

Di conseguenza, i criteri di imputazione operano diversamente a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto all’altrui direzione. Nel primo caso, per sottrarsi all’applicazione delle sanzioni previste, l’Ente deve provare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso;
- che il soggetto apicale abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- di avere affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sia il compito di vigilare sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che quello di verificarne l’aggiornamento;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza come in seguito definito e strutturato.

Nell’ipotesi di soggetto sottoposto all’altrui direzione, invece, l’art. 7, comma 1 del Decreto stabilisce che *“l’Ente è responsabile, se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*. Evidentemente, la responsabilità non consegue a qualsiasi violazione dei doveri di direzione o di vigilanza, ma solo di quelli la cui inosservanza abbia reso possibile la commissione del reato.

3.3 I reati penali previsti dal Decreto

Rispetto all'originario elenco, le ipotesi di illecito per le quali trova applicazione il D.Lgs. 231/01 sono state ampliate a più riprese con l'inserimento di nuove tipologie di reato.

Ad oggi, gli illeciti sono quelli indicati nella Sezione III, Capo I del Decreto, e precisamente:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24):

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 L. n. 898 /986).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Estorsione informatica (art. 629, co. 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (inserito da decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105).

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati "presupposto", prevedendo all'art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491-*bis* del codice penale, e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- l'art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l'art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);

- l'art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- l'art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l'art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l'art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- l'art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);
- l'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- l'art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- l'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
- l'art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
- l'art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- l'art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- l'art. 489 (Uso di atto falso);

l'art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs.286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25):

- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 319 *bis* e 322 *bis* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis*)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1.):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati Societari (art. 25 *ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28/12/2005;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2) abrogato: art 37 D.Lgs. 27.01.2010.
- Impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.);
- Operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis*), introdotto dall'art. 31 della L. 28 dicembre 2005 n. 262;
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).
- Corruzione tra privati (2635 comma 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 *bis* c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*):

L'art. 3 legge 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d. lgs. n. 231, l'art. 25-*quater*, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

In particolare, l'articolo annovera tra i reati presupposto:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqües* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinqües*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqües*.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo e danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 1 e 2)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1):

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 *quater* I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 *bis* del c.p. (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):

La legge 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel D.Lgs. 231 l'art. 25 *sexies* (*Abusi di mercato*), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 *septies* (modificato successivamente dall' art. 300 del d. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime* (art. 589, 590 c.p.), *commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro*.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*):

Il D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l'aggiunta di un apposito art. 25 *octies* al D.Lgs.231 del 2001, una responsabilità dell'ente anche per i reati di cui agli artt.:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1*).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* L. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* L. 633/1941 c. 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

Reati transnazionali (L. n. 146/2016):

Definizione di **reato transnazionale**:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati previsti:

- Associazioni per delinquere (416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 *bis* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/73);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. 286/98).

Delitti in materia ambientale (art. 25-*undecies*):

- Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis*, c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis*, c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (art. 260, D.Lgs. 152/2006) – richiamo da intendersi riferito all'art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006);
- Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993);
- Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: (art. 25 *duodecies*):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*):

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) l'introduzione dell'art. 25-*terdecies* con riferimento ai reati previsti della legge 13 ottobre 1975, n. 654 agli articoli 3 e 3 *bis* (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604 *bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*):

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 (in G.U. 16/05/2019, n.113) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) l'introduzione dell'art. 25 *quaterdecies* con riferimento ai reati previsti dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401:

- a) frode in competizioni sportive (previsto dall'articolo 1);
- b) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (previsto all'articolo 4).

Reati tributari (art. 25 *quinquedecies*):

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252) ha introdotto l'art. 25 *quinquedecies* (così modificato successivamente dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), con riferimenti ai reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 1);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 2, comma 2 *bis*);
- c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall'articolo 3);
- d) dichiarazione infedele (previsto dall'articolo 4);
- e) omessa dichiarazione (previsto dall'articolo 5);
- f) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 1);
- g) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*);
- h) occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall'articolo 10);
- i) indebita compensazione (previsto dall'art. 10 *quater*);
- j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall'articolo 11).

Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* D.P.R. n. 43/1973);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 301 D.P.R. n. 43/1973).

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*):

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

3.4 Le sanzioni

L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto a carico dell'Ente si articola nel seguente modo:

- a) **sanzioni pecuniarie** che si applicano sempre, tutte le volte in cui viene commesso un reato per il quale sia prevista la responsabilità dell'Ente *ex* art. 10, comma 1;
- b) **sanzioni interdittive** che si applicano, anche in fase cautelare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto nei casi espressamente previsti nel Decreto e che possono essere:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) **pubblicazione della sentenza di condanna** che può essere disposta dal giudice quando viene applicata una sanzione interdittiva - art. 18;
- d) **confisca** che riguarda il prezzo o il profitto conseguente all'illecito ovvero anche la "confisca" di denaro, beni o altre utilità riferibili all'Ente, di valore equivalente, allorché non sia possibile procedere direttamente sul prezzo o sul profitto oggetto del reato - art.19.

4. ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PIZZIAM

4.1 La Società

Pizzium S.p.A. è un gruppo di Food Retail con 35 punti vendita in tutta Italia con una organizzazione aziendale strutturata per funzioni in costante evoluzione e governata da specifiche e dettagliati mansionari. Alla Data di redazione del presente Modello Organizzativo, in Pizzium S.p.A. è presente un Reparto Risorse Umane, un Ufficio Acquisti, un reparto Marketing un ufficio amministrazione, un ufficio contabile, gli Area Manager, una Area Produzione, un Property Manager e un soggetto dedicato alla ricerca dei locali commerciali.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

5.1 Finalità del Modello

Pizzium S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

La Società ritiene, dunque, che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di ulteriore sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri destinatari, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, Pizzium S.p.A. intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale individuati nel Codice Etico;
- grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, fondata su un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, consentire a Pizzium S.p.A. di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Al fine di predisporre un Modello efficace e idoneo a prevenire i reati ricompresi nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, la Società ha proceduto ad un'approfondita analisi del proprio contesto aziendale sia tramite verifica documentale che a mezzo di interviste mirate a soggetti aziendali informati dell'organizzazione e delle attività svolte dalla Società stessa.

5.2 La realizzazione del Modello 231

L'elaborazione del Modello intende garantire la predisposizione di un sistema di prevenzione il più possibile aderente alle intenzioni del Legislatore e, nello stesso tempo, calibrato sulla concreta operatività della Società.

Per la costruzione del Modello, dunque, si è proceduto alla seguente attività:

- 1) Disamina organigramma e *job description*;
- 2) Interviste al personale apicale;
- 3) Calcolo analisi dei rischi per articolo D.Lgs. 231/2001;
- 4) Realizzazione del Codice Etico
- 5) Realizzazione delle procedure per le attività sensibili.

Tali attività hanno consentito di evidenziare le attività aziendali e di monitorarne il “rischio reato”.

5.3 I presidi organizzativi e procedurali

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del Decreto, il Modello deve, tra l’altro, «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire».

La Società quindi, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria reputazione e immagine, ha deciso di condurre un’attenta analisi della propria struttura organizzativa e delle varie attività aziendali, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D. Lgs. 231/2001 e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli. Detta analisi è stata condotta attraverso approfondite interviste ai referenti aziendali di ciascuna Direzione, che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.

In considerazione dell’attività aziendale, le aree a rischio rilevate hanno riguardato, in particolar modo, i reati previsti dai seguenti articoli del D. Lgs. 231/2001:

- artt. 24, 24 *ter* e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione e reati associativi
- art. 25 *bis.1, ter e quater* - Delitti contro l’industria e il commercio, Reati societari e Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
- art. 25 *septies* - Reati di omicidio colposo e lesioni grave o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
- Art. 25 *decies* - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

5.4 Attività di formazione del personale e diffusione del Modello 231 nel contesto aziendale

Pizzium S.p.A. riconosce che un’adeguata formazione e la costante informazione dei destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori estremamente rilevanti ai fini della corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione adottato.

Tutti i destinatari del Modello, ivi inclusi i partner ed i collaboratori para-subordinati ed esterni, sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli.

Viene effettuata un’attività di comunicazione a tutti i dipendenti, collaboratori, management e vertice aziendale mediante:

- a) una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento è comunicata a tutte le risorse di cui l'azienda si avvale al momento dell'adozione stessa. Alle risorse di nuovo inserimento viene consegnato il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" comprensivo del Codice Etico, con il quale assicurare alle medesime le conoscenze considerate di primaria rilevanza;
- b) una specifica attività di formazione: tale attività di formazione "continua" può essere sviluppata facendo ricorso anche a strumenti e procedure informatiche (intranet aziendale, strumenti di autovalutazione, ecc.) e/o a incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici e risulta differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

Per il personale sono previsti interventi differenziati in ragione del ruolo, della responsabilità dei destinatari e della circostanza che i medesimi operino in aree a rischio, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse.

5.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello – in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), del Decreto – un "atto di emanazione dell'organo dirigente", la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà periodicamente – nell'ambito della propria attività di verifica e valutazione dell'adeguatezza dei sistemi di controllo adottati ed anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza – ad un riesame dei presidi organizzativi e procedurali implementati ai sensi del Modello.

5.6 La struttura del Modello 231

5.6.1 La Parte Generale

La Parte Generale del Modello si articola in quattro elementi essenziali:

- *Individuazione delle Attività a Rischio*

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta da Pizzium e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato a una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire tanto sulla struttura societaria di Pizzium, quanto sulle attività dalla stessa svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva ed immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

La Società e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogniqualvolta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto societario, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui la Società svolge la propria attività d'impresa.

- *Articolazione di un sistema di controllo preventivo*

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate Attività a rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure e prassi in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre al Consiglio di Amministrazione i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

- *Designazione dell'Organismo di Vigilanza*

Fondamentale per la verifica della tenuta del sistema di prevenzione dei reati è la nomina di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;

- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai precedenti punti I) e II);

- alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

- *Implementazione del sistema di whistleblowing*

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto, il Modello deve prevedere un sistema di segnalazione di illeciti idoneo a garantire una puntuale tutela per i segnalanti.

La Società si impegna a farsi promotrice della trasparenza: ogni segnalazione viene presa seriamente in considerazione dalla Società, che garantisce al contempo una piena tutela per il segnalante.

A tal fine, sono predisposti idonei canali di segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la protezione da qualsiasi azione discriminatoria e ritorsiva, quali ad esempio il demansionamento, il mobbing e il licenziamento.

5.6.2 Le Parti Speciali

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di n. 11 Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto, che, sulla base Risk assessment effettuato, possono con più probabilità coinvolgere la Società.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle Aree a rischio, nonché l'indicazione precisa dei principi di comportamento e dei protocolli adottati per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “A”);
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati (Parte Speciale “B”);
- iii) delitti di criminalità organizzata (Parte Speciale “C”);
- iv) falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Parte Speciale “D”);
- v) delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale “E”);
- vi) reati societari (Parte Speciale “F”);
- vii) delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale “G”);
- viii) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale “H”);
- ix) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Parte Speciale “I”);
- x) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Parte Speciale “L”);
- xi) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale “M”);
- xii) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale “N”);
- xiii) reati ambientali (Parte Speciale “O”);
- xiv) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale “P”);
- xv) razzismo e xenofobia (Parte Speciale “Q”);
- xvi) reati tributari (Parte Speciale “R”).

5.6.3 Reati per cui non è stata predisposta una Parte Speciale

Per quanto concerne i reati di:

- i) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- ii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- iii) abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- iv) frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- v) contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- vi) delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);

riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*); a seguito dell'attività di *Risk assesment* svolta nella predisposizione del presente Modello si è ritenuto che il rischio di commissione e/o agevolazione di tali illeciti sia assolutamente remoto, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società. Trattasi, infatti, di fattispecie che neppure in astratto parrebbero potersi insinuare nel contesto dell'operatività di Pizzium, ragione per cui si è preferito non introdurre alcuna Parte Speciale *ad hoc* per garantire la massima efficacia e sinteticità del Modello.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un «*organismo interno all'ente*», l'Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare, con autonomi poteri di iniziativa e controllo:

- a) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del medesimo di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'eventuale accertamento di violazioni.

La Società è chiamata a definire la struttura e la composizione del menzionato organismo sulla base delle proprie caratteristiche dimensionali e delle proprie regole di *governance*.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene ineludibili, ai fini di un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza, fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A tal fine, deve essere garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica, da realizzarsi anche mediante il relativo inserimento quale unità di *staff* in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'OdV – proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione – effettuerà un'attività di *reporting* periodico direttamente al massimo vertice aziendale.
- b) professionalità, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso demandate ai sensi del Decreto e del Modello;
- c) onorabilità, al fine di garantire il rispetto di tale requisito, non possono essere nominati membri dell'OdV, e se lo sono decadono, coloro che sono sottoposti a interdizione o inabilitazione, a misure di restrizione della libertà personale o sanzionatorie in base alle normative vigenti;
- d) continuità di azione; a tal fine, l'OdV deve:
 - verificare nel continuo il rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine;
 - verificare l'effettiva attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un referente costante per tutto il personale della Società e per il *management*, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

6.2 Cause di ineleggibilità e/o di decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a) la condanna (o il patteggiamento), con sentenza anche non irrevocabile, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) la condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato, a:
 - pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari, nonché dalla vigente normativa anticiclaggio;
 - reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
 - reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) il verificarsi di una causa di ineleggibilità;
- b) il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l'indipendenza o l'autonomia di giudizio del componente;
- c) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all'OdV;
- d) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- e) l'applicazione di sanzioni disciplinari.

A garanzia della loro indipendenza, i membri dell'OdV, per tutta la durata dell'incarico, non dovranno, inoltre:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla specifica condizione patrimoniale del soggetto;
- essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- essere in rapporti familiari con amministratori esecutivi della Società o con soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei due punti precedenti;
- essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la Società tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'OdV provvederà ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico Regolamento, corredato da eventuali norme specifiche che ne garantiscano il miglior funzionamento. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

6.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né del Consiglio di Amministrazione, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: esso, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio concreto operare al perseguimento delle medesime.

In conformità a quanto previsto dal Decreto, l'OdV esercita i propri poteri di iniziativa e controllo nei confronti di tutti i settori della Società, compreso il Consiglio di Amministrazione ed i relativi componenti, nonché dei collaboratori esterni e dei consulenti.

6.4 *Reporting* nei confronti degli organi societari

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

L'OdV riferisce al Consiglio ogni qual volta si renda necessario in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

6.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

6.5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

È proprio l'art. 6, 2 comma, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 a richiedere che il Modello preveda "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli". I flussi informativi sono, infatti, di fondamentale importanza per assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di controllo.

Oggetto dei flussi informativi sono tutte quelle informazioni di carattere significativo sulle attività svolte, nonché sulle modifiche organizzative e/o di business eventualmente intervenute al fine di tenere costantemente aggiornato l'ODV sulle tematiche societarie.

In particolare i flussi devono riguardare l'andamento generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione; l'attività svolta con specifico riferimento alle operazioni societarie di maggior rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario, ovvero tutte quelle operazioni cosiddette inusuali o atipiche ovvero tutte quelle operazioni che presentano in concreto particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o rischi inerenti, alla natura della controparte e al tempo del suo compimento, nonché ogni operazione, attività o evento che si ritiene opportuno portare all'attenzione dei membri dell'OdV.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, nel rispetto della normativa sulla *protezione dei dati personali*.

6.5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- a) i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- b) i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- c) le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- d) i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello.

7. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (SISTEMA DI WHISTLEBLOWING)

Lo scopo del processo di gestione delle segnalazioni (d'ora in avanti "**processo**" o "**sistema di whistleblowing**") è quello di incentivare un corretto ricorso all'istituto del *whistleblowing*. In tale prospettiva, la Società intende fornire al segnalante chiare indicazioni circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela previste per il *whistleblower*.

7.1 Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni possono riguardare qualsiasi irregolarità: non solo fatti penalmente rilevanti, ma qualsiasi condotta illecita di cui il segnalante sia venuto a conoscenza.

In particolare, esse possono avere ad oggetto qualsiasi trasgressione di leggi o regolamenti, di principi sanciti nel presente Modello, di norme e procedure aziendali ovvero qualsiasi altro fatto od omissione che possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico-patrimoniale o di immagine per la Società, ovvero un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti.

I canali indicati di seguito non possono essere utilizzati per doglianze di carattere personale relative al rapporto con i colleghi o i superiori. Tali ultime segnalazioni, invero, non saranno prese in considerazione.

7.2 Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate: il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche a riscontro della fondatezza della segnalazione.

A tal fine, alla luce delle nuove indicazioni di ANAC e Confindustria, è opportuno che ciascuna segnalazione contenga i seguenti elementi:

- i. una completa e dettagliata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ii. se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano l'identificazione dei soggetti autori delle condotte segnalate;
- iii. l'indicazione di ogni informazione che possa fornire un riscontro ai fatti segnalati: in particolare, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione o di eventuali documenti che confermino la fondatezza di tali fatti;
- iv. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda; tuttavia, sarà garantito anche un canale di segnalazione che consenta di mantenere l'anonimato e le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, saranno ugualmente prese in considerazione.

7.3 Modalità e destinatari delle segnalazioni

Il Destinatario delle segnalazioni è unicamente l'Organismo di Vigilanza di Pizzium. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta e può essere presentata con le seguenti **modalità**:

- i. **forma scritta**: tramite piattaforma informatica accessibile dal sito web di Pizzium all'indirizzo <https://whistleblowing.pizzium.com/> (la piattaforma consente, alternativamente, la trasmissione di segnalazione in forma anonima o palese; in entrambi viene garantite la riservatezza del Segnalante)
- ii. **forma orale**: mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole e presso le sedi individuate dalla Società.

7.4 Attività di verifica della fondatezza delle segnalazioni

La verifica della fondatezza dei fatti segnalati è affidata all'Organismo di Vigilanza che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Tutte le segnalazioni sono oggetto di accurata verifica svolta dall'OdV al fine di accertare la presenza di dati e informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa.

Qualora emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'OdV.

Laddove, invece, emergano elementi utili e sufficienti per una valutazione di fondatezza, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- i. a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- ii. a comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Aziendale e alle strutture competenti a provvedere all'esercizio dell'azione disciplinare e ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

7.5 Documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'OdV cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto per un periodo di 2 (due) anni dalla ricezione della segnalazione.

7.6 Forme di tutela del segnalante

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'OdV è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Inoltre, la segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Pertanto, essa non è oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, poiché ricade nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Infine, il segnalante è protetto da qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria (quali azioni disciplinari ingiustificate, demansionamento, molestie sul luogo di lavoro) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Eventuali ritorsioni poste in essere nei confronti del segnalante sono sanzionate disciplinarmente.

7.7 Responsabilità del segnalante

Il segnalante che, con dolo o colpa grave, effettui una segnalazione priva di fondamento alcuno è soggetto a sanzione disciplinare.

8. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Aspetti generali

Ai fini di un'efficace attuazione del Modello, a norma dell'art. 6, comma 2 lettera e) del Decreto, fondamentale rilievo assume l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare, attuato attraverso una procedura nominata: "Procedura sistema disciplinare" e volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni e delle procedure contenute nel Modello stesso ed atto a svolgere un'opportuna azione di deterrenza.

Il sistema disciplinare è rivolto a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzata dotata di autonomia finanziaria e gestionale; nonché alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali, ed in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito della Società concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività aziendale, compresi i collaboratori, i partner commerciali e i fornitori. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, tale codice disciplinare deve integrare i presupposti di idoneità ai sensi del Decreto con i profili giuslavoristici definiti dalla corrente normativa codicistica, dalla legislazione speciale e dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

La Società per quanto riguarda i collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati alla Società da un rapporto contrattuale (diverso dal lavoro subordinato) valuterà di volta in volta l'inserimento di clausole volte alla risoluzione del rapporto in caso di attività ritenute sensibili. L'adozione di misure disciplinari quale "risposta" sanzionatoria ad una violazione del Modello, ovvero ad una tentata violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del c.p., risulta autonoma rispetto ad eventuali azioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, e rimane su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e amministrativo. Infatti, secondo un consolidato principio giuslavoristico, la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, può e deve essere valutato separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare e all'adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute. È, inoltre, affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività. L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

8.2 Disposizioni specifiche

Le misure adottabili si distinguono in relazione alla tipologia di lavoratore:

1. **Dipendenti:** le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Le sanzioni verranno deliberate e irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può teoricamente essere proposta anche dal RSPP. La violazione delle disposizioni a tutela del *whistleblower*, nonché la condotta di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, individuate in relazione alla gravità della violazione.
2. **Amministratori:** In caso di violazioni del Modello da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza ne informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste ai sensi della normativa vigente. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza darà notizia della violazione al socio, affinché valuti l'opportunità di esercitare la propria facoltà di revoca. Anche gli Amministratori sono soggetti a conseguenze disciplinari in caso di violazione delle norme a tutela del *whistleblower* o di utilizzo improprio dei canali di segnalazione.
3. **Collaboratori, Partner commerciali e fornitori:** qualora questi preventivamente informati sull'adozione del presente Modello, dovessero porre in essere comportamenti in violazione dello stesso e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto, la Società potrebbe assumere iniziative giudiziarie volte al risarcimento del danno, in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, ed eventualmente, ove possibile, risolvere il relativo rapporto contrattuale.
4. **Organismo di Vigilanza:** In caso di violazioni del presente Modello da parte del componente unico dell'Organismo di Vigilanza, uno qualsiasi tra gli amministratori informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione: tale organo, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo membro dell'OdV.

Il Sistema Disciplinare (PR 04 “*Sistema disciplinare*”) redatto dalla Società è da considerarsi parte integrante del presente Modello.

9. DIFFUSIONE, CONOSCENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

9.1 Formazione del personale

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione: elemento fondante di un corretto funzionamento del Modello è la sua divulgazione tra tutti i Destinatari.

Pizzium promuove la diffusione del Modello tra tutti i Destinatari, che saranno tenuti a conoscerlo, osservarlo e contribuire alla sua migliore attuazione. A tal fine, Pizzium pone in essere:

- attività di formazione del personale, differenziata sulla base delle qualifiche, funzioni e ruoli ricoperti dai Destinatari, nonché del livello di rischio delle aree in cui essi operano;
- diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- diffusione tramite comunicazione interna telematica di una nota informativa esplicativa del sistema di *whistleblowing*, delle modalità per presentare la segnalazione e della tutela garantita ai segnalanti;
- diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- informativa in sede di assunzione;
- pubblicazione della Parte Generale del Modello sul sito internet della Società.

9.2 Aggiornamento del Modello

Il Modello, in quanto strumento volto a disciplinare l'operatività aziendale e a rifletterne l'organizzazione, deve qualificarsi, oltre che per la propria concreta e specifica efficacia, per la dinamicità, ovvero per la capacità di seguire ed allo stesso tempo orientare i cambiamenti organizzativi dell'azienda.

Tale dinamicità è un portato essenziale connesso alla concretezza del Modello e determina la necessità di procedere ad una costante attività di aggiornamento del medesimo, in virtù del continuo evolversi della realtà aziendale, del contesto di riferimento e, soprattutto, del modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.

Il Consiglio di Amministrazione è, per espressa previsione del Decreto, il soggetto cui compete, in via permanente, la responsabilità circa l'adozione e l'efficace attuazione del Modello. Spetta pertanto allo stesso, anche sulla base dell'impulso e dei suggerimenti formulati dall'OdV, ogni valutazione circa l'effettiva implementazione di interventi di aggiornamento integrazione o in generale modifica del Modello.

In ogni caso, tale attività di aggiornamento sarà volta a garantire nel continuo l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal Decreto.

Resta fermo in capo all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal Decreto, il compito di "curare" l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio ogni intervento ritenuto utile ai fini di cui sopra, laddove il medesimo OdV riscontri esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, nonché in conseguenza dell'accertamento di violazioni.